

REDAITTA SCHEDA PER CASELLARIO
Addl _____
REDAITTA PARCELLA _____
il _____
Campione Penale N° _____

Camera di Consiglio
 provvisoriamente

N. 42/05 del Reg. Gen.

N. 22/06 del Reg. Sent.

Estratto Esecutivo

il _____

- Procura Generale ROMA

- Proc.Rep. c/o Trib. _____

- Corte Assise _____

- Uff. Ademp. Esec. Trib/GIP _____

3[^] CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilasei il giorno 28 del mese di Giugno in Roma

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

composta dai Signori:

1. dott.	Ello	QUILGOTTI	Presidente
2. dott.	Stefano	PALLA	Consigliere
3. Sig.	Venanzio	RECI	}
4. Sig.	Giacomo	VAIRO	}
5. Sig.ra	Danila	BARZOTTI	}Giudici
6. Sig.	Gaetano	MAURO	}popolari
7. Sig.	Augusto	MANONI	}
8. Sig.	Maurizio	TROMBETTA	}

ha pronunciato in camera di consiglio la seguente

SENTENZA

nella causa penale in grado d'appello

CONTRO

1) BANELLI Cinzia, n. Grosseto il 25/10/1963 - Arrestata il 24/10/2003 - Arresti dom.ri 28/5/05 - Ripristino ord. cust. cant. 31/10/05 - Ord. Trib. riesame 5/12/05 sost. misura con arresti dom.ri in Vecchiano (PI) Via Argine Vecchio n. 62 - Difesa dall'Avv. Volo Grazia, Via G. B. De Rossi n. 32 - Roma -

DETENUTA AGLI ARRESTI DOMICILIARI PRESENTE

06/39762120 fax

2) **PROIETTI Laura**, n. Roma l'8/7/1973 - Arrestata il 24/10/2003 - Ord. cust. caut. in carcere 10/11/2003 -

Difesa dall'Avv. Tagliaferri Francesco, Piazza Minsio n. 4 - Roma -

DETENUTA C. C. L'AQUILA PRESENTE in videoconferenza

3) **BENELLI Stefano**, n. Firenze il 5/7/1960 - ivi res. in Viale Malta n. 15 - di fatto domiciliato in Empoli (FI) Via P.L. da Palestrina n. 27 -

Difeso dall'Avv. Gambogi Gianluca, Via E. Poggi n. 1 - Firenze -

LIBERO ASSENTE

Parti Civili:

1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12 - Roma -

2) **BROCCOLINI Alma**, n. Tuoro (PG) il 7/9/1955

3) **PETRI Angelo**, n. Castiglione del Lago (PG) l'8/2/1984 -

4) **PETRI Leopoldo**, n. Castiglione del Lago (PG) il 28/4/1956 -

Tutti rappresentati dall'Avv. Biscotti Valter, Corso Vannucci n. 107 - Perugia -

5) **DI SERIO Olga ved. D'Antona**, n. Roma il 30/10/1946 -

Rappresentata dall'Avv. Petrucci Luca, Via Premuda n. 6 - Roma -

6) **D'ANTONA Valentina**, n. Roma l'11/5/1974 -

Rappresentata dall'Avv. Michetelli Cristina, Via Premuda n. 6 - Roma -

7) **POSTE ITALIANE S.p.a.**

Rappresentata dall'Avv. Severino Paola, Via Ciro Menotti n. 4 - Roma -

La Corte disponeva, ai sensi dell'art.603 c.p.p., la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale procedendo all'acquisizione dei provvedimenti giudiziari richiesti, nonché all'esame dell'imputata Banelli, dopo che la stessa aveva reso dichiarazioni spontanee (la Proietti, invece, rendeva solo dichiarazioni spontanee, da ultimo), e a quello del teste Lamberto Giannini, dirigente della Digos di Roma.

All'udienza del 28.6.06 le parti concludevano quindi nei termini di cui in epigrafe.

Osserva la Corte come preliminare, ai fini della decisione, appaia l'analisi della portata normativa dell' attenuante speciale di cui all'art.4 della l.n. 15/80, la cui applicazione, denegata dal primo giudice, è stata a questa Corte chiesta dalla difesa dell'appellante Banelli Cinzia.

Detta attenuante prevede che << per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto dall'art.289-bis c.p., nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura di concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da 12 a 20 anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà >>, statuendo inoltre che << quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente, non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del presente decreto >>.

Si tratta dunque di una norma che, premessa la centralità della dissociazione, prevede che il comportamento collaborativo, estrinsecantesi in condotte positive tra loro alternative (come dimostra l'uso del disgiuntivo 'ovvero') conduca ad un trattamento premiale reso possibile dall'avere il collaborante, attraverso comportamenti fattivi, o impedito il protrarsi dell'attività delittuosa ovvero sostenuto l'attività investigativa consentendo all'autorità di p.g. e a quella giudiziaria di raccogliere prove decisive per individuare e catturare i concorrenti nei reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Deve trattarsi pur sempre - ha evidenziato la Cassazione (Sez. I, 10 giugno 1982, Valpreda, in C.E.D. Cass., n. 156306) - di un aiuto che sia reale, pieno ed idoneo all'acquisizione di prove

decisive, cioè di rilevanza tale da portare con certezza alla individuazione o alla cattura dei concorrenti.

Ed allora, a tal proposito, non può anzitutto prescindersi dall'esame del contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi a questa Corte dal teste Lamberto Giannini, dirigente della Digos romana ed investigatore che - come dallo stesso dichiarato - non solo si è occupato delle indagini relative all'omicidio del prof. D'Antona, ma che dal 1992 ha seguito le vicende relative alle formazioni apparse con la sigla NCC (nuclei comunisti combattenti), responsabili di attentati in danno della Confindustria e di una struttura Nato presente a Roma nel 1993, manifestatesi poi con la sigla BR-PCC dopo l'azione 'disarticolante' culminata appunto nell'omicidio del prof. D'Antona, collaborando quindi, nello svolgimento delle indagini affidategli, con le autorità giudiziarie di Firenze e Bologna, oltre che, ovviamente, con quella romana.

Orbene, il dott. Giannini ha evidenziato che la Banelli, nel corso della sua attività di collaborazione, ha avuto modo di fornire la *password* per poter accedere a tutto il materiale informatico criptato che era nella sua disponibilità, materiale dal teste definito di 'grande importanza' per le indagini, sottolineando al riguardo la rilevanza dell'avere la Banelli fornito anche la *password* del materiale del Morandi, *password* che quest'ultimo, forse imprudentemente, aveva portato a conoscenza della Banelli e che aveva consentito agli investigatori di accedere al doc. PTDI che rappresentava il testo più completo che vi fosse circa l'attività preparatoria dell'omicidio D'Antona, con relativa differenziazione dei ruoli, dei diversi soggetti e con il chiarimento riguardante persone di cui in un primo momento non si era ben compreso il ruolo.

Si era così avuta la certezza - a riscontro anche della bontà delle dichiarazioni in proposito rese dalla Banelli - del ruolo svolto dal Morandi (poi condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio del prof. D'Antona, con sentenza emessa dalla Corte d'assise di Roma in data 8.7.05), il quale era giunto a Roma per eseguire l'omicidio previsto inizialmente per il 18 maggio del 1999, poi rinviato al 19 e quindi al 20, giorno quest'ultimo in cui era stato sostituito dalla Banelli stessa.

Coal, ancora, Paolo Broccatelli (identificato con la sigla 'M/S'), era stato presente sul posto il 13 ed il 14 maggio, per poi essere sostituito nella fase operativa dal Mezzasalma, laddove inoltre si era avuta - sempre consultando il documento in questione - la conferma che durante il periodo di preparazione dell'omicidio del prof. D'Antona, non era operativa una sola base in uso alle BR, dal momento che vi era l'esplicito richiamo ad una base A, che presupponeva l'esistenza di una base B: individuata in via Maia la base A, che costituiva anche il loggio della Lioce e del Galesi, presa in locazione dal Mezzasalma, la base B era stata individuata in quella di Cerveteri, nell'appartamento preso cioè in locazione da Federica Saraceni, base che - come dimostrava il contenuto del file denominato 'smobilizzo' - sarebbe servita se fosse stato necessario smobilitare - per la eventuale cattiva riuscita dell'attentato al prof. D'Antona - il covo di via Maia.

Il materiale documentale in tal modo acquisito - ha proseguito il teste -, se da un lato aveva fornito l'indicazione dell'esistenza di altro materiale criptato, di cui mai si era riusciti ad avere l'uso, dall'altro aveva consentito anche di accertare responsabilità di militanti e di procedere al loro arresto, con particolare riferimento alla c.d. 'colonna pisana' e a Luigi Fuccini, soggetto da tempo sotto osservazione e che già era stato arrestato nel 1995, sentimentalmente legato alla Lioce (la quale dopo il di lui arresto si sarebbe resa irreperibile) e che si era dichiarato 'prigioniero politico dei Nuclei comunisti combattenti'.

Parimenti, erano stati tratti in arresto Adriano Ascoli e Giuliano Pinori, già sottoposti a vari servizi di intercettazione telefonica ed ambientale, per anni, ma inutilmente, perché mai in precedenza avevano commesso alcunché da consentirne l'arresto, i quali invece, sulla base della documentazione informatica di cui gli investigatori erano entrati in possesso grazie alla Banelli, erano stati raggiunti da prove certe di colpevolezza (e che hanno poi portato alla loro condanna, di cui alla sentenza 18.3.06 del G.u.p. di Roma, acquisita agli atti e nella quale si dà ampio risalto ed evidenza ai decisivi apporti al riguardo forniti dalla Banelli).

Ancora, dopo la morte del Galesi e la cattura della Lioce, dall'analisi del materiale contenuto nei computers che si trovavano nella loro disponibilità era emersa la presenza di sigle riferibili ad un

49)

numero di persone che appariva eccessivo rispetto all'idea che gli investigatori si erano fatta dell'organizzazione, il che aveva comportato una difficoltà operativa a causa della duplicazione di persone e di compiti, per cui si era giunti alla conclusione che si trattasse di un'organizzazione molto vasta: era stata invece la Banelli, con le sue dichiarazioni, a luneggiare che per le regole di compartimentazione ogni militante aveva un nome di battaglia, che era noto solo al militante che faceva parte del suo gruppo cittadino, ma poiché le nuove BR erano un gruppo di persone ristretto, alle fasi operative delle varie azioni criminali dovevano partecipare soggetti provenienti da diverse città, come Roma, Firenze e Pisa, ed al riguardo era stata adottata un'ulteriore regola di prudenza consistente nella creazione di un c.d. 'nome operativo o nome di operazione', per cui il militante con il nome di battaglia assumeva il nome per quella sola operazione ed era la Lioce a preparare una scheda di ruolo in cui forniva tutte le spiegazioni necessarie sul comportamento che il militante avrebbe dovuto tenere, in maniera tale che, in caso di cattura e di sua collaborazione, questi non fosse in grado di indicare il nome di battaglia e quindi dare un'esatta collocazione al suo complice. Sulla base di tali elementi, corroborati dall'esito dei successivi colloqui investigativi avuti con la Banelli, erano stati raccolti elementi - come ha evidenziato con risolutezza il dott. Giannini - 'assolutamente decisivi', come nel caso di Paolo Broccatelli, indicato nei documenti dapprima come il militante 'MS' e quindi come 'S', e come colui che aveva avuto a che fare con i furgoni e la loro collocazione nel luogo dell'omicidio del prof. D'Antona: era stata la Banelli a spiegare la regola dell'organizzazione secondo cui allorché vi erano problemi di sicurezza e di rischi connessi ad una eventuale identificazione, i militanti dovevano cambiare il loro nome di battaglia, come nel caso - ignoto agli investigatori - dell'arresto di Matteini e del Fuccini, avvenuto nel 1995; da quel momento la Lioce aveva mutato, così come aveva anche fatto il Pinor., il nome di battaglia, ed è soprattutto ciò che era accaduto dopo l'omicidio del prof. D'Antona, allorché era stata rinvenuta presso un campo nomadi la scheda telefonica utilizzata per far ritrovare il documento di rivendicazione dell'omicidio: era stata la Banelli, dopo l'arresto di Alessandro Geri e dopo che la Lioce aveva aperto un dibattito interno all'organizzazione, di cui vi era traccia nei documenti

41)

decriptati, a spiegare che erano stati dati ordini precisi all'organizzazione di non utilizzare più tali schede telefoniche e di non fare chiamate 'promiscue', cioè da telefoni di organizzazione verso utenze di propri familiari.

Così ancora, sempre il Broccatelli - secondo il racconto della Banelli - , dopo essere stato 'congelato', era rientrato nell'organizzazione con una sigla diversa ed era stato reso operativo (con il nome di 'Beppe'), nel caso della rapina di via Torricoda a Firenze, con un preavviso di pochi giorni, dovuto alla defezione della stessa Banelli.

Quest'ultima aveva inoltre sottolineato come tutto il materiale di organizzazione fosse gelosamente custodito dai militanti, essendo ogni dotazione (anche radioline, telefoni e schede telefoniche) considerata alla stregua di un'arma vera e propria, come una dotazione militare, il che aveva consentito agli investigatori di poter affermare con certezza che chiunque detenesse, ad esempio, un cellulare di organizzazione ovvero un telefonino abbinato ad un cellulare di organizzazione, avesse un compito specifico nell'ambito dell'organizzazione alla quale ne doveva rispondere, per cui il telefono utilizzato per l'approntamento e la gestione del c.d. covo B, quello di Cerveteri, in uso alla Saraceni, era da considerarsi non un telefono 'ballerino', bensì una dotazione di organizzazione.

Ancora, la Banelli, ha collaborato in attività esterna per localizzare i nascondigli delle armi brigatiste, localizzazione che ha permesso di rinvenire nascondigli interrati in passato utilizzati dai brigatisti, ovviamente vuoti perché, come da regola di organizzazione spiegata sempre dalla Banelli (e risultante anche dai documenti decriptati), se fosse stato arrestato un militante che deteneva un segreto, sarebbe stato necessario neutralizzare tale segreto per evitare una possibile collaborazione, per cui il materiale veniva spostato, come appunto era verosimilmente accaduto allorché erano stati arrestati tutti i brigatisti, nell'ottobre del 2003, ad eccezione di Diana Belfari Melazzi, arrestata due mesi dopo e che era colei che gestiva logisticamente tutto il covo e tutto il materiale di organizzazione e che quindi ben aveva avuto la possibilità, in tale arco temporale, di mettere in sicurezza il materiale, tanto che, nel corso della relativa perquisizione domiciliare, erano stati rinvenuti una pala, un piccone ricoperto di fango e scarpe anch'esse infangate.

Di più, sempre il teste Giannini, nell'evidenziare da ultimo il fattivo contributo offerto alle forze di polizia, ancora al presente, dalla Banelli onde evitare la ripresa della lotta armata da parte di brigatisti detenuti, giudicando senz'altro 'rilevante' l'apporto offerto dalla predetta al fine (senza poter scendere, ovviamente, per evidenti ragioni di segretezza investigativa, in dettagli) di evitare possibili contatti tra brigatisti detenuti ed ambienti esterni al carcere e favorevoli alla ripresa della lotta armata, ha escluso - in ciò confortato anche dal parere di altri colleghi giunti alla medesima conclusione - che l'apporto offerto dalla Banelli presentasse aspetti omissivi, sottolineando come la prevenuta ben avrebbe potuto limitarsi a fornire agli organi investigativi la *password* relativa al proprio esclusivo materiale informatico, comportamento da ritenersi pur sempre senz'altro apprezzabile e collaborativo proprio alla luce delle rigide regole di compartimentazione interne all'organizzazione che impedivano di fatto che un militante potesse conoscere la *password* di altro brigatista.

Senonché, la Banelli ha invece fornito alla Digos anche la *password* relativa al materiale informatico del Morandi, di cui accidentalmente la stessa era venuta a conoscenza a motivo di alcune difficoltà del Morandi nell'uso del proprio computer per cui era stato costretto a richiedere l'ausilio della Banelli la quale aveva quindi avuto modo di annotarsi la relativa *password*, permettendo così agli investigatori di fare quel salto di qualità nella conduzione delle indagini che, per quanto sopra detto, si è rivelato decisivo al fine di accertare la precisa responsabilità, nei diversi fatti delittuosi e principalmente nell'omicidio del prof. D'Antona, del Morandi stesso e degli altri componenti le forze brigatiste, responsabilità che altrimenti - non può non sottolineare questa Corte - sarebbe stato oltremodo arduo provare, dal momento che il contenuto dei documenti informatici in possesso della Banelli relativamente all'omicidio del prof. D'Antona non era così integrale come quello scaturente dall'esame dei documenti in possesso del Morandi.

Lungi dall'essersi trattato di un comportamento omissivo (e con riferimento alla mancata indicazione della Saraceni, come di colei che era preposta al covo B, il dott. Giannini ha evidenziato che la Banelli in realtà ignorava l'esistenza di tale covo, come pure del covo di via Mala, dal

momento che allorché la predetta era entrata in crisi con l'organizzazione perché non più ritenuta affidabile e per questo ben presto sarebbe stata sottoposta a 'processo', poi non svoltosi a seguito della morte del Galesi e della cattura della Lioce nel corso del conflitto a fuoco in cui aveva perduto la vita anche il sovrintendente Petri, pur tuttavia né Lioce né Galesi avevano avvertito la necessità di smobilitare il covo di via Maia, essendo pertanto sicuri che la Banelli ne ignorasse l'esistenza), quello tenuto da Cinzia Banelli è stato invece un comportamento assolutamente positivo, fattivo, proficuo e decisivo per le forze di polizia impegnate a far luce sui gravissimi fatti di terrorismo connessi alla ripresa della lotta armata da parte delle nuove Brigate rosse e non può quindi condividersi, sul punto, l'assunto del primo giudice secondo cui la Banelli si sarebbe limitata ad 'arricchire' il già esaustivo compendio probatorio a carico degli altri coimputati, laddove invece non di semplice arricchimento si è trattato, ma - e tenendo ben presente che solo grazie all'indicazione da parte della Banelli delle *passwords* sue e del Morandi si è potuto accedere al materiale informatico dell'organizzazione, tanto che tutto il residuo materiale in sequestro, proveniente dal covo di via Montecuccoli e dai sequestri effettuati a carico di Mezzasalma Marco, Badel Roberto e Blefari Melazzi Diana non è stato mai decrittato per ignoranza delle relative *passwords*, materiale di organizzazione dal contenuto dunque sconosciuto e che rappresenta circa il 50% del materiale complessivamente sequestrato dalla Digos - di vero e proprio apporto decisivo per l'individuazione e l'attribuzione di singole e precise responsabilità nell'ambito di tutti i delitti commessi dai componenti l'organizzazione brigatista per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, giungendo a completare l'organigramma di vertice dell'organizzazione eversiva, rivelando come, a causa dell'*empasse* in cui la stessa versava a motivo delle divergenze di vedute venutesi a creare tra la Lioce e Galesi, che avevano condotto ad una vera e propria crisi della sede centrale brigatista, si era deciso di allargare la sede centrale alla partecipazione di altri militanti per tentare di superare tale *empasse*, per cui la sede centrale allargata aveva visto la presenza anche del Morandi e della Blefari, ferma restando la qualifica di 'capi' per Lioce e Galesi.

44)

Con riferimento poi alle rapine, tentate e consumate (e ai reati c.d. satellite) , commesse in San Giuliano Terme, frazione di Mezzana (Pi) il 13.5.98; in Siena il 2.12.99 ; in Firenze il 5.12.02 (rapina all'ufficio postale di via Tozzetti) ed ancora in Firenze il 6.2.03 (rapina all'ufficio postale di via Torcicoda), di cui al procedimento riunito deciso con sentenza del G.u.p. di Roma in data 19.3.05, per tali fatti di reato il giudice di primo grado ha concesso alla Banelli l'attenuante di cui all'art.4 l.n.15/80, per cui *nulla quaestio* sul punto (pena in violazione del principio del divieto della *reformatio in pejus*), dovendo ritenersi superate le perplessità manifestate dal primo giudice del procedimento 'principale' abbreviato relativo all'omicidio del prof. D'Antona e relative alla mancata indicazione da parte della Banelli, con riferimento alla rapina di Mezzana, del contenuto del borsone lasciato dai complici all'interno della vettura alla cui guida si trovava l'imputata e, con riferimento alla rapina di Siena, alla mancata identificazione del complice che, assieme al Galesi, la Banelli aveva 'recuperato' a bordo del furgone Fiorino del quale era alla guida, pur presentando tale furgone un'apertura all'interno, per cui avrebbe dovuto essere ben visibile anche al conducente la persona che si trovava nella parte posteriore dell'abitacolo.

In ogni caso, giova sottolineare come sul punto il primo giudice abbia affermato che la Banelli non solo, con il suo apporto dichiarativo, ha permesso la ricostruzione concreta - fino a quel momento ignota agli investigatori, come ha avuto modo di affermare ancora il dott. Giannini, nel corso del suo esame dinanzi a questa Corte - dei profili strutturali (formando i nominativi dei vertici dell'organizzazione, le sigle ed i nomi dei componenti della sede centrale e dei militanti 'regolari' delle sedi toscana e romana, nonché indicando, per quanto a sua conoscenza e rammentando come la Banelli non fosse mai stata una 'militante complessiva' dell'organizzazione, i diversi ruoli - staffette, squadre operative offensive, autori di indagini sul territorio e di contropedimenti - dagli stessi ricoperti e le modalità operative adoperate nelle diverse circostanze, si da consentirne l'arresto) ed economici dell'organizzazione, consentendo di appurare la riconducibilità della stessa (NCC prima e BR-PCC poi) e dei suoi canali di approvvigionamento a fonti di finanziamento autonome e non eteronome, si da escludere contatti dei 'nuovi' brigatisti con ambienti ad essi

65)

'esterni' e, soprattutto, con altri Paesi, ma ha altresì delineato in connessione tra le diverse rapine, il sodalizio criminoso in argomento ed i gravissimi delitti di sangue (omicidi D'Antona e Biagi), fatti tutti espressivi di un disegno criminoso unitario e logicamente collegati, presentandosi così le rapine di Mezzana (1998) e quella di via Torricoda a Firenze (2003) come chiaramente strumentali alle due azioni brigatiste omicidiarie 'disarticolanti' che si proponevano il rilancio della lotta armata per un 'attacco al cuore dello Stato'.

In questa sede, pertanto, non v'è altro da aggiungere se non ribadire, anche con riferimento alle rapine ora indicate e ai reati ad esse collegati, la legittimità della concessione dell'attenuante speciale in questione, attenuante che, per quanto fin qui evidenziato, deve essere concessa anche con riferimento ai reati oggetto del procedimento c.d. principale (omicidio del prof. D'Antona e reati ad esso collegati, nei termini di cui al capo d'imputazione).

A conforto di una tale conclusione si pone, con la risolutezza del suo apparato argomentativo, anche la sentenza della Corte di assise di Roma che, in data 8.7.04, ha giudicato, con il rito ordinario, gli altri protagonisti dei gravissimi reati ascritti anche a Banelli e Proietti.

E' stata la Banelli - è stato rilevato nella indicata sentenza - a rivolgere precise e circostanziate accuse nei confronti della Lioco, affermando che la stessa faceva parte della 'sede centrale', il massimo organo direttivo dell'organizzazione, e in tale veste aveva partecipato alle decisioni riguardanti tutte le azioni, dando, in molti casi, il suo apporto materiale alla loro esecuzione, come nelle due 'azioni disarticolanti' rappresentate dagli omicidi di Massimo D'Antona (nel quale aveva fatto parte, con Mario Galesi, della 'squadra operativa offensiva') e di Marco Biagi (nel quale aveva svolto le funzioni di staffetta), azioni disarticolanti in coincidenza con le quali gli aderenti all'organizzazione si attendevano una legittimazione ed una autorizzazione, da parte degli 'irriducibili' brigatisti ristretti nelle carceri, all'uso della denominazione "ERR-PCC".

Con riferimento a Roberto Morandi, la Banelli - oltre a fornire la *password* utile a decriptare i documenti informatici (contenenti la dinamica operativa dell'omicidio D'Antona, la pianificazione dell'omicidio Biagi e, ancora, l'inchiesta per l'attentato alla CISL di Milano, nonché il bilancio

46)

della manovra di ripiegamento dell'organizzazione, eseguita il 31-5 e l'1-6-03 dal locale della 'Easy box' al covo di via Montecuccoli, documenti questi ultimi - denominati 'bilan smob prosp' e 'bilan prosp M' - da cui risultava la partecipazione del Morandi alle operazioni di smobilizzo, con il nome operativo di 'Aldo') e a rivelarne il nome di battaglia ('Luca'), la sigla ('LU-loc A') ed il nome operativo ('Aldo') - aveva dettagliatamente riferito sul ruolo di vertice dallo stesso ricoperto all'interno dell'associazione - culminato nel suo ingresso, dal gennaio del 2003, nella 'sede centrale allargata' - ed al suo coinvolgimento negli omicidi D'Anna e Biagi, negli attentati alla CISL di Milano e all'agenzia di lavoro interinale 'Obiettivo Lavoro' di Firenze e nelle rapine agli uffici postali di Mezzana, Siena e Firenze, precisando che come referente del gruppo pisano (denominato 'loc B') frequentava spesso il Morandi, a sua volta referente del gruppo fiorentino ('loc A'), entrambi facenti parte del 'coordinamento centralizzato' della Toscana ('loc C'), di cui era responsabile Mario Galesi, il quale nel 1999 aveva in tale ruolo sostituito la Lioce.

Decisivo è stato altresì l'apporto della Banelli con riferimento alla posizione di Simone Boccaccini, indicato dalla predetta con il nome di battaglia 'Carlo' (sigle 'CO' e 'CA', nome operativo 'Andrea'), il quale aveva fatto parte, sin dal 1998, assieme al Morandi, del gruppo fiorentino dei Nuclei comunisti combattenti, partecipando alle rapine di Mezzana e Siena e a quella di via Torricoda a Firenze, all'inchiesta relativa alla 'iniziativa' Biagi ed alla diffusione dei volantini di rivendicazione dell'attentato incendiario alla sede CISL di Milano.

In proposito la Banelli ha precisato che, pur non avendo mai conosciuto personalmente 'Carlo', a causa della rigida regola della compartimentazione, e pur avendo assieme a lui partecipato a vari espropri brigatisti, aveva però dal Morandi appreso che 'Carlo' era la persona che con il Morandi stesso era stata identificata dai carabinieri il 12.3.03 sulla statale porrettina, dopo che quello stesso giorno essa Banelli si era recata con Morandi a Bologna nell'ambito dell' 'iniziativa' Biagi, sperimentando, nel far rientro in Toscana, le vie di fuga che avrebbero dovuto percorrere dopo l'esecuzione dell'omicidio programmato per il 19 marzo: si era quindi recata in treno da Bologna a Pistoia e qui aveva preso la propria vettura per raggiungere Pisa; Morandi invece era andato in

treno sino a Porretta Terme dove ad attenderlo vi era la vettura privata del militante 'Carlo', che poi lo aveva accompagnato a Firenze venendo entrambi, durante tale tragitto, fermati ad un posto di blocco ed identificati dai carabinieri (per Roberto Morandi e, appunto, per Simone Boccaccini), circostanza che Morandi aveva riferito nella successiva riunione tenutasi di lì a pochi giorni con Galesi, per cui si era deciso, onde evitare ulteriori rischi, di non utilizzare mezzi privati e di usare un treno sino a Porretta Terme e da lì un taxi per raggiungere Pistoia.

Precise e reiterate accuse la Banelli ha poi formulato nei riguardi di Bruno Di Giovannangelo (sigla 'MT' e nome di battaglia 'Matteo', il quale, proprio a seguito delle inequivoche e precise dichiarazioni accusatorie della Banelli ha finito con il rendere, in sede dibattimentale, dichiarazioni sostanzialmente confessorie), indicato come un militante sia pure di basso livello, dei Nuclei comunisti combattenti, il quale, poco prima della trasformazione da NCC a BR-PCC, aveva mutato rapporto con l'organizzazione, non venendo più sottoposto a vincoli associativi e fornendo solo apporti volontari (informazioni riguardanti uffici postali oggetto delle 'inchieste' per le operazioni di autofinanziamento, indicando per la rapina di Mezzana il percorso che avrebbe dovuto compiere il furgone postale che effettuava le consegne del denaro e dei valori; per la rapina di Siena fornendo informazioni sulle caratteristiche delle casseforti e sulle date in cui era previsto un maggior afflusso di denaro negli uffici postali oggetto delle 'indagini'; per la tentata rapina di via Tozzetti a Firenze dando consigli sulle modalità di scardinamento della grata di una finestra dell'ufficio postale preso di mira e provvedendo all'acquisto dei fumogeni da utilizzare per indurre gli impiegati ad allontanarsi dai locali; per la rapina di via Torricoda, sempre a Firenze, fornendo informazioni sulle nuove porte blindate in uso agli uffici postali), senza però interrompere i suoi contatti con i referenti e giungendo a fornire le indicazioni utili al recupero di circa duecento detonatori, ancora funzionanti, abbandonati da suo padre in una vecchia cascina di Roccasalegna in Abruzzo, materiale poi recuperato dalla stessa Banelli e da questa consegnato al Galesi, successivamente in gran parte rinvenuto nel covo di via Montecuccoli.

Di contro, la Banelli ha chiarito la posizione dei fratelli Fabio e Maurizio Viscido (assolti per non aver commesso il fatto dai reati associativi loro ascritti), impiegati postati di Pisa, gravitanti nell'area pisana comune a Banelli, Lioce, Fuccini e Di Giovannangelo o frequentatori degli stessi circoli politici ('Macchia Nera', 'Linea rossa', 'Associazione Italia-Cuba'), ritenuti dagli investigatori compatibili con le attività dell'organizzazione (e destinatari delle sigle 'MU' e 'MT') e dalla Banelli indicati come partecipi sì dell'area della sinistra antagonista pisana ed in contatto con esponenti della stessa poi passati alla lotta armata, ma non partecipi delle iniziative degli NCC o delle BR-PCC di cui mai avevano fatto parte e a cui mai avevano fornito notizie in qualche modo utili per le iniziative dell'organizzazione, le sigle 'MU' e 'MT' riguardando invece Fuccini e Di Giovannangelo.

In conclusione quindi, la collaborazione ed il contributo prestati dalla Banelli agli organi di p.g. e all'autorità giudiziaria è stato di tale portata e rilevanza, come dimostrano tutte le fonti probatorie fin qui esaminate, da condurre alla disgregazione pressoché totale delle 'nuove' brigate rosse, per cui, ricorrendo entrambe le ipotesi previste dall'art. 4 della L.n. 15/80 (aver impedito alle brigate rosse di portare ad ulteriori conseguenze l'attività delittuosa ed aver consentito l'individuazione dei responsabili dei vari gravissimi episodi criminosi, attribuendo - o anche escludendo, come nel caso dei fratelli Viscido - precise responsabilità ai singoli partecipi dell'organizzazione eversiva), oltre alla esclusione, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4 della citata disposizione, dell'aggravante di cui all'art. 1 prevista per la finalità di terrorismo, la riduzione della pena deve conseguire nella misura massima stabilita dalla norma, cioè in misura della metà della pena complessivamente inflitta, su cui operare poi l'ulteriore diminuzione conseguente alla scelta del rito abbreviato.

Pertanto, la pena da infliggere a Banelli Cinzia va quantificata in anni dodici di reclusione (p.b., per il più grave reato sub E, con le già concesse attenuanti generiche = anni 24; diminuita ex art. 4 l.n. 15/80 = anni 12; aumentata ex art. 81 c.p., complessivamente, per tutti gli altri reati a lei ascritti = anni 18; diminuita ex art. 442 c.p.p. = anni 12).

49)

Per Proietti Laura, il giudice di primo grado ha negato le attenuanti generiche affermando sostanzialmente la piena ed attuale adesione della prevenuta alle Brigate rosse, ma, osserva questa Corte, un tale convincimento non sembra aderente alle risultanze processuali acquisite né a quanto in questa sede affermato dal teste dott. Giannini, con riferimento precipuo alla posizione della Proietti.

Ricordato come solo Galesi e Lioco possano essere definiti gli unici 'militanti complessivi' del gruppo terroristico in argomento, ciò emergendo con chiarezza dall'esame del documento dell'organizzazione, destinato al dibattito interno, dal titolo: << Impostazione del riadeguamento politico-organizzativo alle nuove condizioni dell'O.>>, nel quale si analizzava appunto la situazione dell'organizzazione e le nuove prospettive dopo 'il colpo subito dall'O. con la caduta dei suoi unici militanti complessivi' (cioè, Galesi e Lioco), non può ricondursi alla Proietti una funzione apicale ancora al presente sol perché risulta provata la sua personale conoscenza della Lioco sin dagli anni '90 e perché la stessa non ha inteso percorrere la via della collaborazione, intrapresa invece dalla Banelli.

Sul punto, infatti, il teste Giannini ha precisato che la Proietti ha sì avuto un ruolo 'molto importante' all'interno dell'organizzazione eversiva, con un grado di affidabilità tale per cui neanche dopo la sua defezione Lioco e Galesi avevano inteso mutare il covo della cui ubicazione la Proietti era senz'altro a conoscenza, ma tale ruolo - ha precisato il teste - la stessa ha ricoperto 'fin quando è stata nell'organizzazione', poiché sin dalle dichiarazioni della Banelli che dall'esame della documentazione sequestrata si è avuta la certezza della sua fuoriuscita dalle BR nella fase successiva all'omicidio del prof. D'Antona.

Va al riguardo evidenziato come la Proietti avesse anche utilizzato - come molti dei partecipanti al sodalizio criminale in questione - un teledifesa, a lei intestato, attivato il 27.2.99 nel pieno dell'inchiesta sul prof. D'Antona, ma tale apparecchio, indubbiamente riconducibile alle esigenze di organizzazione, risulta essere stato disattivato il 9.8.2000.

50)

E' da tale data, quindi, che può farsi risalire il distacco di Proietti Laura dalle Brigate rosse, fuoriuscita del tutto spontanea e frutto di un ripensamento personale, in quanto non determinata da fattori esterni, e che ha portato la stessa ad un sostanziale ripudio della lotta armata, tanto da reinserirsi nel contesto civile e venire arrestata, in una nota località turistica della Sardegna, mentre svolgeva la propria attività lavorativa presso un esercizio alberghiero.

Ulteriore conferma di ciò si ha solo che si consideri l'assenza della predetta a tutte le rapine di autofinanziamento eseguite dai componenti l'organizzazione successivamente al 2.12.99 (data, questa, in cui è stata consumata, anche dalla Proietti, in concorso con gli altri brigatisti, la rapina all'ufficio postale di Siena, succursale 1^ di via V. Emanuele).

Ed allora, non può neppure essere pretermesso il comportamento confessorio tenuto dalla Proietti e consistito nella ammissione di responsabilità sia nella sua partecipazione alla banda armata, sia all'omicidio del prof. D'Antoni che, appunto, alla rapina di Siena, ed appare del tutto credibile l'imputata allorché ha sostenuto che dopo tale ultimo episodio aveva interrotto ogni rapporto con le BR.

Ove a tali già di per sé favorevoli elementi per la concessione delle invocate attenuanti generiche si aggiunga che sempre il dott. Giannini ha avuto modo di precisare che, allo stato attuale, gli esiti delle perquisizioni eseguite in carcere anche a carico della Proietti hanno rafforzato il convincimento che la stessa abbia del tutto reciso ogni legame con i componenti l'organizzazione, dal momento che nulla di 'politico' a lei riferibile è stato rinvenuto (al contrario di ciò che si è appurato invece per altri detenuti, che avevano intrattenuto con altri detenuti 'politici' materiale e corrispondenza politica), non possono essere considerate di circostanza le espressioni che la stessa Proietti ha adoperato in sede di spontanee dichiarazioni allorché ha evidenziato che l'assunzione da parte sua di ogni responsabilità non è stato un atto puramente 'formale', ma un comportamento concreto che ha significato 'fare conto ogni giorno con quella parte del mio passato e soprattutto con l'enormità e l'irreparabilità dei miei errori'.

51)

"Non sono militante delle Brigate rosse - ha proseguito Laura Proietti - , ho abbandonato la lotta armata e sono uscita da questa organizzazione anni fa, anni prima anche rispetto al mio arresto... enorme diventò la mia distanza materiale e politica da determinate concezioni ideologiche e totale fu il distacco dalle BR e da questa pratica di lotta armata che non ho più condiviso... è 'devastante' la sola parola che mi viene in mente per provare a spiegare tutto quanto. Fu un errore credere che per lottare contro ciò che ritenevo profondamente ingiusto, per costruire un mondo diverso, senza più disuguaglianze sociali, non ci fossero altre alternative se non la lotta armata... venute meno queste convinzioni ideologiche... il ricorso alla più estrema forma di violenza, resta solo una tragedia umana, assurda quanto inutile, che ha causato solo un dolore immenso ed irreparabile" e - ha concluso la Proietti - "voglio ribadire che non esiste da parte mia nessuna attualità della militanza, non c'è nemmeno nessuna condivisione alle BR e non esiste una condivisione morale".

Concesse quindi a Proietti Laura le attenuanti generiche, la pena da irrogare va quantificata in anni venti di reclusione (p.b., per il più grave reato sub E, con att.gen. = anni 24; aumentata ex art.81 c.p., per tutti gli altri reati a lei ascritti = anni 30; diminuita ex art.442 c.p.p. = anni 20).

Con riguardo, infine, alla posizione di Benelli Stefano, imputato, nel procedimento di cui alla sentenza 19.3.05 del G.u.p. di Roma, del reato di favoreggiamento (personale e reale), di cui al capo R, per avere aiutato Roberto Morandi, in Firenze il 17.4.03, nel trasporto da Firenze a Grassano di un motoveicolo di provenienza delittuosa, osserva la Corte come le dichiarazioni che il primo giudice ha ritenuto confessionarie abbiano riguardato la condotta meramente materiale tenuta dal Benelli nella circostanza.

L'imputato ha infatti ammesso di aver aiutato Morandi nel trasporto di una motovespa, caricata a bordo della 'Ape' di cui esso Benelli era alla guida, ma ha altresì evidenziato come già in altra circostanza egli avesse aiutato il suo amico Morandi (al quale lo legavano amicizia e gratitudine per avergli questi diagnosticato in tempo utile una grave malattia concorrendo poi al suo felice decorso nel prosieguo delle terapie indicategli) nel trasporto di una analoga Vespa, mai dubitando di una

52

provenienza illecita dei mezzi, dal momento che nella prima circostanza aveva visto il Morandi adoperare, per sbloccare il bloccasterzo, delle chiavi di cui era in possesso.

Non può quindi parlarsi di affermazioni 'nitidamente confessorie', dal momento che il Benelli, se pure aveva ormai compreso la militanza brigatista del Morandi, tuttavia, quanto meno con riferimento al motoveicolo di cui all'imputazione (di cui sono peraltro ignoti gli elementi identificativi, perché non indicati nella rubrica), non può dirsi che avesse avuto la certezza che si trattasse di un mezzo di provenienza delittuosa ovvero adoperato per commettere azioni delittuose, e non appare comprensibile l'accostamento, pur emergente dal capo d'imputazione, tra il comportamento tenuto il 17.4.03 dal Benelli ed i fatti accaduti il 2.3.03 in Castiglion Fiorentino che avevano portato alla tragica morte del sovrintendente Petri e a quella del Galesi, oltre alla cattura della Lioce.

Non vi è infatti alcun legame tra tali fatti ed il trasporto della motovespa in argomento, né tra quest'ultimo e le rapine compiute in Siena e Firenze dai brigatisti, tanto che lo stesso capo d'imputazione adopera l'avverbio 'verosimilmente' ad indicare una sostanziale incertezza sulla utilizzazione del mezzo in occasione delle predette rapine.

Del resto, proprio dall'esame delle imputazioni riguardanti i fatti di rapina risulta che, ad essere stati utilizzati in occasione delle stesse, previo furto in danno dei rispettivi proprietari (Beltrami Gabriella e Zaharia Marinala), sono stati i ciclomotori Honda SH 50 telaio 7007285 e Honda SH telaio ZDCAP40WF115982, non quindi una motovespa come quella che è risultata aver trasportato il Benelli (e a nulla rilevando, per poter giungere ad una pronuncia di colpevolezza, che il bloccasterzo sia stato forzato proprio dal Morandi, ben potendo aver ritenuto il Benelli che il predetto avesse smarrito la relativa chiave e comunque certamente ignorando ogni provenienza da reato del motomezzo di cui aveva accettato il trasporto solo per ragioni di amicizia con il Morandi), per cui non può che considerarsi per una assoluzione di Stefano Benelli dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste non essendovi prova alcuna né della provenienza della Vespa in argomento da un reato collegato ad attività delittuose poste in essere dal Morandi, né della corrupevolezza da parte

63)

del Benelli di un utilizzo illecito della Vespa da parte del Morandi o di altri appartenenti all'organizzazione eversiva di cui il predetto faceva parte.

Nelle rimanenti statuizioni le impugnate sentenze devono trovare conferma e Banelli Cinzia e Proietti Laura vanno quindi condannate, in solido, alla rifusione delle spese sostenute per il presente grado dalle costituite parti civili, che si liquidano per ciascuna parte civile in complessivi €5.300,00, oltre I.V.A. e C.P.A.

Ai sensi degli artt. 544 comma 3 e 304 comma 1 lett.c) bis c.p.p. si indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza disponendosi, nei confronti di Proietti e Banelli, la sospensione dei termini della custodia cautelare per il medesimo periodo di tempo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 127 e 605 c.p.p.,

in riforma

della sentenza del G.I.P. di Roma in data 1.3.05, appellata da BANELLI Cinzia e PROIETTI Laura, unificati dal vincolo della continuazione i reati ivi contestati con quelli di cui alla sentenza del G.I.P. di Roma in data 19.3.05 (procedimento riunito n.46274/04 RGNR), riconosciuta alla Banelli anche l'attenuante di cui all'art.4 l.n.15/80, riduce la pena alla stessa inflitta ad anni dodici di reclusione;

riduce per Proietti Laura, previa concessione di attenuanti generiche, la pena ad anni venti di reclusione;

assolve BENELLI Stefano dal reato di cui al capo R (procedimento riunito n.46274/04 RGNR), di cui alla sentenza del G.I.P. di Roma del 9.3.05, perché il fatto non sussiste;

conferma nel resto e condanna Banelli e Proietti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute per il presente grado di giudizio dalle costituite parti civili, liquidate per ciascuna parte civile in complessivi Euro 5.300,00, oltre I.V.A. e C.P.A.;

visti gli artt. 544 comma 3 e 304 comma 1 lett.c) bis c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza e dispone, nei confronti di Proietti Laura e Banelli Cinzia, la sospensione dei termini di custodia cautelare per la durata di giorni novanta.

Roma, 28 giugno 2006 IL CONSIGLIERE estensore

Stefano Forte

IL PRESIDENTE

Elvio Scarpelli

Depositato in Cancelleria
Roma, il 20 SET. 2006



IL CANCELLIERE CI
Domenico Angelini

[Signature]